

Va inoltre evidenziata la diversità della tipologia degli utenti che si rivolgono all'Ufficio del Difensore civico per problematiche inerenti la previdenza: si è trattato spesso di persone più giovani e con un livello culturale più elevato, che usano correntemente gli strumenti di comunicazione informatici, con la consapevolezza dei loro diritti e delle carenze da imputare alla pubblica amministrazione che pongono spesso al Difensore civico istanze con richieste precise e documentate correttamente.

2.2.2 Residenze Sanitarie Assistite - R.S.A.

23 le istanze presentate e sempre più attenzionato l'argomento che riguarda la compartecipazione al costo della quota sociale per l'inserimento in RSA di persone non autosufficienti gravi. Complice sicuramente la grave crisi economica, le difficoltà dei cittadini per ottemperare ai costi della quota sociale sono in costante aumento, con richiamo sempre più pressante circa l'illegittimità della clausola contrattuale, fatta firmare ai familiari della persona che deve essere inserita in struttura, (pena la mancata accettazione dell'utente in struttura) che, in forza di un "accordo privatistico", impone ai familiari precisi impegni riguardo al saldo della retta di parte sociale nel caso in cui la persona ricoverata, alla quale potrebbe venir meno il contributo dell'Ente pubblico o per qualsiasi altro motivo, non fosse più in grado di sostenere i relativi costi.

Il Difensore civico già da diversi anni ha sollevato questo problema, mettendo in luce le irregolarità che vengono riscontrate all'interno delle richieste rivolte da alcune RSA ai familiari dei ricoverati, e sollecitando conseguenti azioni di verifica anche in sede di Giunta Regionale.

In particolar modo è stata sottoposta all'intervento dell'Ufficio, la richiesta di una somma, a titolo di caparra, e di valore pari ad una mensilità, da versare anticipatamente all'ingresso in struttura e da restituirsi al momento dell'uscita dell'utente dalla stessa. Ovviamente, in considerazione che in questa tipologia di inserimenti, l'utente esce solo al momento del decesso, magari dopo anni di degenza, in pratica questa somma, per altro non prevista dalle clausole degli attuali accordi stabiliti nelle convenzioni tra strutture, ASL e Comuni, non viene richiesta dai familiari, e non viene mai rimborsata in modo automatico dalle RSA. L'intervento pressante del Difensore civico a tutela di un utente che aveva presentato istanza in questo senso, si è, sia pure in seguito ad un intervento molto laborioso, favorevolmente risolto.

Altra problematica portata all'attenzione del Difensore civico è la necessità di maggiore trasparenza, nella fattura, delle voci utili

per la detrazione degli oneri sostenuti in RSA per gli addetti all'assistenza personale di non autosufficienti, che devono essere evidenziate dagli uffici amministrativi delle RSA stesse mediante apposita fatturazione relativa alle spese sanitarie extra sostenute e non a carico del sistema sanitario, ai fini della possibilità di operare la detrazione nella denuncia dei redditi prevista dal DPR 917/86. L'intervento del Difensore civico, su istanza di un'associazione di disabili, ha ottenuto, oltre ad un'accurata azione di controllo anche l'impegno, da parte della competente Società della Salute, di un intervento volto a far rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'annoso problema legato all'obbligo di compartecipazione dei familiari di persone non autosufficienti gravi al pagamento della retta di parte sociale previsto dalla L.R. n. 66/08, invece, in contrasto con la normativa statale che prevede la sola compartecipazione dell'assistito, in tre sentenze del mese di luglio ultimo scorso, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da cittadini dichiarando illegittimi i regolamenti comunali che non tenevano in considerazione quanto stabilito dal D.Lgs n. 109/98. A queste si è tuttavia susseguita l'ulteriore Sentenza della Corte Costituzionale n. 296 del 19/12/2012 nella quale viene riaffermata la competenza regionale di determinare il meccanismo di compartecipazione, confermando la piena legittimità della normativa secondaria che dava applicazione alla L.R.T. n. 66/08.

Sempre in tema di inserimento in RSA, dalle istanze dei cittadini emerge quanto sia importante che i servizi sociali abbiano la visione complessiva e particolareggiata delle diverse situazioni che vengono sottoposte alla loro attenzione. Spesso infatti, dietro la compilazione da parte dell'utente della scheda predisposta, c'è "un mondo" di situazioni particolari che se non vengono tenute in considerazione, indirizzano la commissione di valutazione ad assumere decisioni non conformi alla situazione effettiva. Mi riferisco nello specifico, a titolo esemplificativo, ad un caso recentemente sottoposto all'ufficio: la richiesta di valutazione di un'anziana con alzheimer per l'individuazione del piano assistenziale personalizzato. La signora ha un figlio che risulta residente con lei, ha una casa di proprietà ed una pensione sufficiente a far sì che debba sostenere l'eventuale costo per la quota sociale necessaria. Dall'analisi oggettiva di questa situazione la commissione decide per un centro diurno, e vista la gravità sanitaria, di un ricovero di sollievo in RSA. La situazione reale, esposta dal figlio al Difensore civico, ha evidenziato una situazione alquanto differente: il figlio, legatissimo affettivamente alla madre che ha provveduto da sola alla sua crescita, ha accudito in via esclusiva la mamma malata, dal 2008 ad oggi, senza chiedere alcun aiuto ai Servizi e tuttavia, pur avendo ancora la residenza con la madre, in realtà convive con la compagna da due

anni. Purtroppo la situazione sanitaria della madre è degenerata velocemente aggravandosi al punto che non è più possibile, per motivi di sicurezza suoi e dei vicini, che possa rimanere in casa da sola, sia di notte che di giorno. L'inserimento nel Centro diurno inoltre è rifiutato dalla signora, e comunque necessita della presenza del figlio sia la mattina che la sera per "convincerla" a salire e scendere dal pulmino. Resta inoltre il problema della notte (è già scappata di casa) e dei danni che per la sua patologia di Alzheimer arreca al condominio.

In considerazione che gli è stata assegnata la quota sanitaria per il centro diurno e che la stessa non è molto inferiore a quella prevista per l'inserimento in RSA, il Difensore civico è intervenuto positivamente per sensibilizzare i Servizi e richiamare l'attenzione sulla necessità di una nuova valutazione della situazione che tenga conto della reale situazione familiare e sanitaria, e che nel caso di un inserimento in RSA, la differenza di costi per il servizio sanitario sarebbe esigua a fronte di un importante beneficio assistenziale per l'utente e di supporto per il figlio.

2.2.3 Prestazioni alla persona.

Nell'attività relativa all'anno 2012, le 64 istanze presentate all'Ufficio, hanno avuto un incremento per quanto attiene la mancata erogazione dei contributi assistenziali, che a causa dei tristemente noti tagli ai finanziamenti, hanno aggravato la situazione di coloro che, pur avendo diritto a questo tipo di assistenza per quanto previsto dalla normativa vigente, si sono trovati loro malgrado ad essere esclusi dal beneficio, proprio a causa della ridotta disponibilità finanziaria.

A questo proposito mi riferisco in prima battuta a situazioni riportate anche dalla stampa proprio per la loro criticità, inerenti il taglio ai "contributi badante" operati dal Comune di Firenze.

Sono state segnalate situazioni in cui a fronte di contributi di 500-600 euro mensili per sostenere l'assunzione di una badante, i cittadini si sono visti recapitare una lettera del Comune nella quale veniva loro comunicato che da gennaio 2012 il contributo sarebbe stato ridotto a 100-120 euro mensili, con la conseguenza di gettare nel panico coloro che, pur di tenere il familiare non autosufficiente in casa, avevano preso impegni contrattuali con persone regolarmente assunte, contando su quel contributo che, venendo improvvisamente a mancare, non consentiva più la sostenibilità dell'impegno assunto.

L'Ufficio si è attivato prendendo contatti con il competente assessorato comunale, al fine di richiamare l'attenzione non solo sulla gravità del problema ma anche sulla misura della sua estensione, chiedendo quali soluzioni l'Amministrazione avrebbe

messo in atto al fine di superarlo e abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte dei Servizi Sociali contattati, sulla volontà dell'Amministrazione di modificare le decisioni ultimamente assunte per ristabilire una situazione che, pur non tornando a quella iniziale, risulti comunque utile ai cittadini.

Prendendo atto della reale difficoltà economica del momento, e partendo da questo esempio che rappresenta solo la punta dell'iceberg delle molteplici tipologie di richieste di contributi disattese (contributi affitto, contributi per pagamento di utenze, contributi per acquisto beni per bambini piccoli...) scaturisce la riflessione circa l'opportunità di individuare un numero ristretto di Livelli Essenziali di Prestazioni, intesi come diritti soggettivi, e quindi "veramente" garantiti per la loro esigibilità, sui quali i cittadini che riconoscano di averne i requisiti possano realmente far riferimento; questa limitata parte di assistenza verrebbe completata da una offerta più ampia di LEP, intesi come obiettivi di servizio, nelle modalità previste dal nuovo PSSR 2012-2015. A tal proposito il Difensore civico ha presentato osservazioni in questa direzione alla deliberazione n. 191/2012 relativa alla formazione del PSSR 2012-2015.

2.2.4 Barriere architettoniche

Nel corso del 2012 sono state presentate all'Ufficio del Difensore civico 7 richieste di intervento in riferimento alla categoria "barriere architettoniche", 6 delle quali relative ai contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati.

Le pratiche chiuse nel corso del 2012 sono state 6, di cui 5 riferite a pratiche aperte nel corso dello stesso anno.

Con riferimento a tutte le pratiche chiuse il caso è stato risolto, mentre le richieste del cittadino risultano soddisfatte totalmente in 5 casi e parzialmente in un caso.

2.2.5 Invalidità civile e handicap

Per quanto attiene all'invalidità civile e all'handicap sono state presentate 25 istanze nel corso del 2012 e nelle quali uno dei motivi più ricorrenti di insoddisfazione dei cittadini che si sono rivolti al Difensore civico ha riguardato le concrete possibilità di opporsi alle decisioni dell'UVM in caso di mancata condivisione dei piani di intervento personalizzati.

Infatti, nonostante la condivisione delle scelte venga costantemente richiamata in tutti gli atti regionali, spesso il

cittadino, che certamente rappresenta la parte debole nei confronti della commissione di valutazione, lamenta di non avere strumenti di opposizione alternativi al dispendioso ricorso giurisdizionale, e di essere in qualche modo "costretto" a subire la proposta presentata nel PAP (piano assistenziale personalizzato) anche se non condivisa, a meno di non rinunciare alla prestazione.

Il Difensore civico ha prospettato più volte la possibilità di una soluzione, che potrebbe essere rappresentata dalla costituzione di un organismo terzo, per es. una Commissione regionale di secondo livello, atta a farsi carico di un riesame della proposta, al fine di raggiungere una soluzione condivisa tra UVM e utente.

Un caso seguito con successo dall'Ufficio, a tutela di cittadini con handicap, è quello riferito all'istanza di un cittadino, lavoratore dipendente, al quale è stata negata la possibilità di usufruire dei benefici previsti dall'art. 33 della L. 104/92 perché non residente con la persona assistita. Anche in questo caso il Difensore civico ha risolto la questione positivamente, richiamando la L. n. 53/00 che stabilisce che per avere diritto ai permessi retribuiti previsti dall'art. 33 della L. 104/02 è necessario dimostrare la condizione di esclusività e continuità dell'assistenza e non la residenza, condizione questa che si verifica quando non sono presenti in famiglia altre persone conviventi in grado di prestare l'assistenza.

Si può dunque concludere che l'ufficio è stato impegnato, per quanto riguarda i contenziosi relativi all'invalidità civile e all'handicap, nella direzione del richiamo, presso le sedi competenti, all'applicazione della normativa regionale che prevede la condivisione dell'utente delle azioni assistenziali proposte, cui deve seguire la stesura di piani individuali di intervento che devono successivamente trovare puntuale attuazione, e alla verifica dell'integrazione con la normativa nazionale.

Non ultimo, l'intervento spesso risolutivo verso le Amministrazioni che non intendono porre in essere verso i dipendenti che assistono disabili gravi, le agevolazioni previste dalla legge, quali prima di tutto, la fruizione dei permessi per l'assistenza.

2.2.6 *Previdenza*

Per quanto attiene alle pratiche inerenti i contenziosi previdenziali, nelle 67 istanze presentate, l'intervento del Difensore civico continua ad essere rivolto nella sua parte preponderante alla soluzione di situazioni particolari legate a ritardi nella erogazione di prestazioni, in particolare per quanto attiene ai ratei pensionistici, oltre al porsi come interlocutore mediano con

l'Istituto previdenziale a fronte di una sempre maggiore difficoltà lamentata dai cittadini che necessitano di "parlare" con l'Istituto e non di rapportarvisi in modo virtuale con una e-mail o interfacciarsi attraverso i call center che spesso non sono in grado di soddisfare le richieste di informazioni e di chiarimenti.

Da non sottovalutare il fatto che talvolta il caso particolare sul quale il Difensore civico è intervenuto può rivelarsi utile per segnalare all'Istituto previdenziale una carenza che coinvolge una generalità di utenti. Correggere un errore che rientra in questa tipologia serve dunque a risolvere non solo l'istanza posta, ma ad aprire la strada risolutiva agli altri casi analoghi che potrebbero riscontrarsi.

A titolo di esempio, l'azione del Difensore civico è attualmente rivolta a definire una problematica di largo interesse, costituita dal diritto a percepire gli assegni per nucleo familiare da parte dei lavoratori dipendenti pubblici, genitori di figli naturali legalmente riconosciuti e per i quali il lavoratore provvede regolarmente al loro mantenimento, ai quali non viene riconosciuto da parte del datore di lavoro, il diritto a percepire tali assegni perché non hanno la stessa residenza anagrafica del figlio.

Nel caso specifico l'istanza si riferisce ad un dipendente della Giunta Regionale Toscana la cui posizione rientra nella casistica sopra evidenziata in quanto genitore naturale di una bimba legalmente riconosciuta e per la quale provvede in modo costante al mantenimento, pur non risultando anagraficamente residente con la stessa, al quale il datore di lavoro, per quanto indicato dalla circolare Inps di riferimento che prevede appunto la coincidenza della residenza anagrafica ai fini dell'erogazione della prestazione, non riconosce il diritto a percepire gli assegni per la figlia.

Ciò non tenendo però conto della Sentenza della Cassazione del 2004 nella quale viene invece riconosciuto il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare per i figli per i quali il lavoratore provveda o contribuisca abitualmente al mantenimento, rimanendo irrilevante il requisito della convivenza. In forza di tale sentenza il Difensore civico ha sollevato il problema contattando il Dirigente del competente settore regionale, il quale si è reso disponibile ad un adeguamento a quanto segnalato dal Difensore civico in presenza di una nuova disposizione in merito indicata dall'Inps.

Dopo nuovi contatti con l'Inps territoriale di Firenze che ha mantenuto la posizione iniziale, il Difensore civico ha ritenuto opportuno porre un quesito all'Ufficio legale della sede centrale dell'Inps di Roma che ha risposto prendendo atto di quanto stabilito nella Sentenza citata e allegando anche le indicazioni in proposito del Dipartimento ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalle quali emerge che i figli naturali fanno parte del nucleo familiare del dipendente, che è il solo destinatario del trattamento di famiglia, a prescindere dalla

circostanza che gli stessi siano affidati o convivano o compaiano sullo stato di famiglia dell'altro genitore. Conseguentemente, e alla luce del parere ricevuto, il Difensore civico ha ripreso i contatti, riproponendo la questione, sia con l'Amministrazione interessata che con la sede Inps di Firenze: al momento la nuova richiesta di una presa d'atto della nuova comunicazione, nonostante un'azione di sollecito, non ha avuto alcun esito. Il Difensore civico tuttavia, data l'importanza che la positiva soluzione della questione riveste per molti lavoratori dipendenti, continuerà, nelle sedi opportune e nel rispetto delle proprie competenze, a perseguire tutte le strade utili al raggiungimento di questo risultato.

Un caso risolto positivamente dal Difensore civico che merita di essere segnalato è invece quello relativo all'istanza posta dalla sorella di un cittadino uzbeko, invalido grave, al quale, nel mese di agosto 2012 era stato riconosciuto il diritto ai benefici previsti per gli invalidi civili a far data dall'anno 2007, senza tuttavia riuscire ad ottenere alcuna risposta alla domanda regolarmente presentata all'Inps. Con l'intervento del Difensore civico presso la competente sede territoriale dell'Istituto, la pratica è stata esaminata e definita, con assicurazione che nel mese di gennaio 2013 sarebbe stata liquidata all'invalido la somma di 24.709,36 euro, corrispondente a quanto spettante ed ai relativi arretrati.

In conclusione, per questo settore il difensore civico aiuta i cittadini che si vedono "rimbalzare" da un ufficio ad un altro, magari dopo attese interminabili ad un call-center (i cui operatori spesso non sono in grado di fornire risposte corrette) e che "approdano" all'Ufficio del Difensore civico, esausti o esageratamente irati, con la speranza di poter finalmente risolvere il problema in essere.

L'Ufficio, attraverso una iniziale attenta analisi dell'istanza da un punto di vista normativo, e attraverso una rete di contatti interni agli istituti previdenziali, costantemente ampliata e affinata, indispensabile ad instaurare un corretto rapporto con il responsabile di riferimento, riesce a raggiungere, quando ci sono i presupposti, la celere e positiva soluzione all'istanza presentata, con grande soddisfazione e apprezzamento da parte del cittadino.

2.3 Tutela degli immigrati

Nel 2012 sono state aperte n. 30 pratiche in tema di immigrazione, delle quali ben 16 in materia di cittadinanza. Tra le restanti questioni, n.5 sono state poste in tema di permesso di soggiorno, n.3 in tema di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, n.2 in tema di rilascio di visto d'ingresso, n.1 - ma riguardante un numero indeterminato di

interessati al medesimo problema – relativa al riconoscimento del titolo di viaggio, n.1 in tema di assistenza sanitaria, n.2 che hanno comportato interventi di assistenza e consulenza nei confronti di pubbliche amministrazioni aventi per oggetto la normativa in tema di stranieri. Possiamo evidenziare che, a fronte di un numero inferiore di pratiche in tema di immigrazione aperte nel 2012 rispetto al 2011, tuttavia si è verificato un incremento – 16 pratiche anziché 13 – in tema di cittadinanza, così consolidandosi una tendenza già emersa nel corso del 2011. In secondo luogo, alcune delle problematiche trattate hanno comportato l'apertura di un fascicolo unico anche se riguardanti una generalità di soggetti.

Può dirsi ormai consolidata l'attività di tutela procedimentale, concretantesi nello svolgimento delle osservazioni a fronte della comunicazione al soggetto istante del cosiddetto "10bis", ossia la notifica, ai sensi dell'art. 10bis introdotto dalla L15/2005 nella L241/90 in tema di procedimento amministrativo, dei "motivi ostativi" all'accoglimento dell'istanza. Tale attività è stata svolta nei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana, si ritiene per essere stata oggetto di "passaparola", dato il successo dei primi tentativi, sfociati nell'effettivo e tempestivo conseguimento della cittadinanza medesima da parte di coloro i quali, avendo fatto domanda di cittadinanza 3 o 4 anni prima, si sono rivolti alla difesa civica per essersi visti notificare, anziché il decreto di concessione, il "preavviso di diniego". Tali interventi si fondano sulla forte esigenza evidenziataci dagli utenti stranieri, sia non comunitari che appartenenti a Paesi UE, di reperire una struttura di riferimento, che sia in grado di fornire consulenza e, fin dove possibile, assistenza legale nei percorsi di ottenimento, ove ne sussistano i requisiti, dei provvedimenti che incidono positivamente sullo status di persona immigrata. Le istanze seguite da questa difesa civica, relative ai procedimenti di naturalizzazione, di ottenimento del rilascio/rinnovo/conversione dei titoli di soggiorno, di ricongiungimento familiare, di rilascio dei visti di ingresso previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, in genere l'assistenza nel conseguimento dei diritti, conferiscono ai cittadini stranieri la opportunità di un servizio gratuito e nel contempo qualificato di assistenza e tutela non giurisdizionale per le necessità più disparate, previa naturalmente la valutazione della fondatezza dell'istanza. Sono prospettate le situazioni più disparate, sia che rivelano criticità nella normativa nazionale e nella sua applicazione, riguardando così una pluralità di soggetti, sia situazioni particolari, che sovente si trascinano da tempo senza soluzione e che necessitano di approfondita verifica. Si impone in ogni caso lo studio della normativa, che è in continua evoluzione. Per tali motivi, è opportuno che la Regione, nella erogazione di servizi, informi adeguatamente l'utenza della facoltà di rivolgersi alla difesa civica. A titolo esemplificativo, si ricorda che le nostre osservazioni svolte presso la V Commissione sul Piano integrato

per le politiche dell'Immigrazione 2012-2015, con le quali si è chiesto di inserire, sulla tessera sanitaria STP, l'informazione ai titolari della facoltà di rivolgersi alla difesa civica per la tutela dei diritti connessi al possesso della tessera medesima, sono state accolte (v. infra), e il Piano prevede tale inserimento.

2.3.1 *Cittadinanza*

E' senz'altro da illustrare un caso riportato dall'Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza degli interessati, che si è fatto carico di segnalarci il "preavviso di diniego" ricevuto dal padre e tutore di un ragazzo diversamente abile e interdetto, in nome e per conto del quale il padre aveva a suo tempo presentato, presso la Prefettura di riferimento, domanda di concessione della cittadinanza italiana. In buona sostanza, la motivazione ritenuta dal Ministero dell'Interno ostativa all'acquisto della cittadinanza, è riconducibile alla circostanza che, rientrando la cittadinanza tra i diritti personalissimi, il cui esercizio non ammette rappresentanza, la domanda è valida solo se sottoscritta dal soggetto direttamente interessato, capace di agire e di esprimere la propria volontà di mutare il proprio status civitatis. Siamo intervenuti dando pieno supporto alla serie di osservazioni che il padre e tutore aveva già svolto di propria iniziativa, con le quali, in sintesi, chiedeva al Ministero di rivalutare quanto esposto alla luce dell'art. 3 della Costituzione, delle norme che colpiscono le azioni discriminatorie, e dei principi di cui alla L104/92, ritenendo che un eventuale diniego sarebbe stato adottato, "sostanzialmente, sulla base del fatto che si tratta di una persona gravemente disabile". Effettuato il necessario approfondimento, abbiamo aggiunto che, in caso del tutto analogo a quello prospettato, il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Bologna, decr.n. 9/1/2009 ha stabilito che "l'istanza per la concessione della cittadinanza può essere proposta dal tutore - in nome dell'interdetto - poiché la tutela è ipotesi di rappresentanza necessaria e negare la legittimazione del rappresentante in questo caso porterebbe a precludere l'esercizio di un diritto fondamentale della persona dell'interdetto". Del resto, il nostro ordinamento ha regolato espressamente fattispecie nelle quali è prevista la facoltà del tutore di rendere, in nome e per conto dell'interdetto, dichiarazioni di acquisto/riacquisto della cittadinanza italiana (v. combinato disposto comma 2 art. 17 e comma 1 art.2 DLgs23/1948). In tale senso, prevedendo altresì, per la impossibilità dell'interdetto di prestare giuramento, che il Procuratore della Repubblica possa esentare l'interessato, si è espresso a suo tempo il Consiglio di Stato in sede consultiva (v. Consiglio di Stato - parere sez. I del 13/3/1987). Non avendo ricevuto a tutt'oggi, dopo mesi, alcuna ulteriore notizia, né in

positivo né in negativo, relativamente alla procedura de qua, abbiamo deciso di investire della questione direttamente il Ministro dell'Interno, al quale abbiamo prospettato il caso, evidenziando la necessità di intervenire a livello normativo per correggere un evidente caso di discriminazione dovuta allo stato di disabilità.

Vogliamo citare un altro caso, poichè a nostro avviso rappresenta nel concreto la contraddizione tra le dichiarazioni di principio in materia di antidiscriminazione e di pari dignità sociale, e la tendenza normativa espressione dell'indirizzo politico. Poco tempo fa, un ragazzo di origine nordafricana, nato e vissuto in un comune della Toscana, ha compiuto i 18 anni. La madre era giunta, prima della sua nascita, col visto d'ingresso per ricongiungimento familiare col marito, futuro padre del ragazzo, che da anni già viveva regolarmente e lavorava sul territorio. Il ragazzo in questione, che ha ovviamente interiorizzato la cultura italiana e si sente cittadino a tutti gli effetti, non vedeva l'ora che giungesse il giorno del suo compleanno per effettuare la cosiddetta "dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana" presso l'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza ai sensi del comma 2 art. 4 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Dobbiamo far presente che la disposizione in questione è l'unica nel nostro ordinamento che tempera il rigido *ius sanguinis* sul quale verte l'impianto della normativa sulla cittadinanza, concretando peraltro l'unica ipotesi di naturalizzazione "automatica", nella quale cioè non sussiste (al contrario di tutte le altre fattispecie di acquisto dello status civitatis) – alcuna discrezionalità residuale, essendo l'acquisto un atto dovuto, una volta accertata la sussistenza dei requisiti. Recatosi presso l'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di residenza, il ragazzo si è sentito riferire che, pena l'inammissibilità della domanda, avrebbe dovuto effettuare un versamento pari a €200 su bollettino postale intestato al Ministero dell'Interno. Si può ben comprendere quale sia stata la reazione del ragazzo, che non voleva accettare, a suo parere, di dover "pagare" la propria cittadinanza, a fronte di ciò che si configura come un vero e proprio diritto fondamentale della persona. Il ragazzo non voleva credere a ciò che gli era stato prospettato, e ha rivolto istanza alla difesa civica, dove non abbiamo potuto far altro che spiegargli che la richiesta del Comune è legittima perchè trova fondamento nell'art. 9-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal comma 12 art. 1 della legge n. 94/2009, che estende l'obbligo di pagamento del contributo di €200,00 anche alle dichiarazioni di "elezione" della cittadinanza. E' auspicabile che la norma statale citata venga abrogata, in quanto discriminatoria.

2.3.2 Procedure di emersione del Lavoro irregolare

La tematica ora menzionata ha comportato un costante flusso di richieste di informazioni alla difesa civica. Il decreto legislativo 16 luglio 2012 n.109, recante la "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", ha consentito di presentare (unicamente con modalità informatiche) le domande, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, senza limiti numerici per le medesime (non si è trattato di un "decreto flussi"), per regolarizzare la posizione contributiva, stipendiale e fiscale dei lavoratori non comunitari occupati sul territorio ma sprovvisti di titolo di soggiorno, oppure dotati di titolo di soggiorno che non legittima all'esercizio di attività lavorativa, o altrimenti autorizzati a permanere sul territorio nazionale per un periodo limitato, come ad esempio i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ex art. 31 Dlgs286/98 (genitori di bimbo nato in Italia autorizzati a permanere su territorio dal Tribunale per i Minorenni previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla norma ora citata). Molteplici erano i requisiti e le condizioni per accedere alla procedura, che indubbiamente hanno ristretto l'ambito di applicazione della "sanatoria". Anzitutto, era posto il requisito reddituale del datore di lavoro, non inferiore a €30.000,00, e ad €20.000,00 (unico datore) per il lavoro domestico. Si prescindeva dal reddito solo se il datore di lavoro era affetto da handicap o patologie che ne limitano l'autosufficienza. Inoltre, era previsto il pagamento, oltre che di un contributo forfettario di €1000,00 al momento della presentazione della domanda, anche di tutte le cifre attinenti alle retribuzioni, contributi e fiscalità relative al periodo del rapporto di lavoro irregolare, da versare prima della convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI). Ma il problema maggiore era posto dal requisito consistente nella presenza sul territorio ininterrotta dalla data del 31/12/2012. Il compito di documentare di trovarsi in detta situazione "legittimante" ha costituito sovente una probatio diabolica per i cittadini stranieri non in regola con le vigenti disposizioni relative a ingresso e soggiorno, poichè tali soggetti, proprio per la loro situazione di clandestinità, tendono a lasciare meno tracce possibili della loro presenza. Sicuramente, la prova non poteva esser fornita da coloro il cui ingresso è stato "intercettato" nel corso del 2012. Non c'erano indicazioni precise su quali prove della presenza avrebbero potuto esser considerare per il buon fine delle istanze di regolarizzazione. Tuttavia, si è ritenuto che potessero esser valutati positivamente il tesserino "STP" (straniero temporaneamente presente) rilasciato dalle aziende sanitarie, o una dichiarazione del Consolato del paese d'origine, oltre,

naturalmente, al timbro in ingresso della Polizia di Frontiera sul passaporto.

2.3.3 Stranieri Immigrati e benefici economici connessi allo stato di invalidità

Sono note le sentenze della Corte Costituzionale che hanno sancito la illegittimità dell'art. 80 comma 19 L388/2000 (legge finanziaria per l'anno 2000) nella parte in cui esclude la fruibilità dei benefici economici connessi allo stato di invalidità per coloro i quali non posseggono la carta di soggiorno, ora "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo". In particolare, devono ricordarsi la pronuncia C. Cost. n.306 del 30 luglio 2008, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 80 comma 19 L388/2000 nella parte in cui esclude che l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L18/1980 possa essere attribuita al cittadino extracomunitario solo perché non possiede i requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno, e le altre sentenze, che hanno dichiarato la illegittimità costituzionale della norma richiamata relativamente alla pensione di inabilità (C.Cost. n.11 del 23 gennaio 2009) e all'assegno di invalidità (C. Cost. n.187 del 28 maggio 2010). Orbene, nonostante una così massiccia e univoca giurisprudenza costituzionale, questa Difesa civica ha continuato a constatare la successiva emissione, da parte di INPS, di provvedimenti di rigetto della domanda (effettuata dagli aventi diritto, in possesso del riconoscimento di handicap grave e di invalidità al 100% con diritto all'accompagnamento) di tali benefici economici, rigetto che era motivato dal mancato possesso da parte del disabile del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Pertanto, per essere la problematica comune a una generalità di soggetti, ci è sembrato opportuno effettuare sul punto un quesito alla Direzione Centrale Pensioni di INPS, per chiedere il motivo della emissione dei provvedimenti di reiezione, nonostante le pronunce costituzionali. La Direzione, pur dovendo prendere atto della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, ha dovuto altresì puntualizzare che, per fornire risposte organicamente e sistematicamente a essa conformi, la materia necessita di uno specifico intervento normativo, volto a reperire i mezzi di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle sentenze citate. Tuttavia, INPS coglieva l'occasione per comunicare che, nelle more di tale intervento legislativo, di volta in volta, verificata la sussistenza di tutti gli altri requisiti di legge, avrebbe proceduto all'accoglimento dei ricorsi avanzati in via amministrativa, o delle istanze di riesame, presentati successivamente alla pubblicazione delle predette sentenze. Sulla

base di tali indicazioni, questa Difesa civica ha effettuato alla Direzione INPS competente per territorio una istanza - di riesame del rigetto della domanda di erogazione della indennità di accompagnamento - a favore di cittadino non UE titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari. L'interessato era sul territorio da molti anni (durante i quali, in buona salute, aveva lavorato e pagato tasse e contributi previdenziali), e a seguito di grave patologia era stato riconosciuto invalido totale con diritto all'accompagnamento. Richiamando la sentenza C. Cost. n.306 del 30 luglio 2008, e la nota della Direzione Centrale Pensioni INPS, si è chiesto il riesame del rigetto della domanda di indennità di accompagnamento, pronunciato perché l'interessato non possedeva permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e la conseguente erogazione dell'indennità di accompagnamento a favore del disabile a far tempo dalla data di presentazione della domanda. INPS ha accolto la nostra richiesta, e ha predisposto per la liquidazione, della quale siamo a tutt'oggi in attesa.

Abbiamo constatato che sono state inserite nel Piano di Indirizzo Integrato per le Politiche sull'Immigrazione 2012-2015 le osservazioni presentate dalla difesa civica regionale in sede di consultazioni a suo tempo svoltesi presso la V Commissione. I relativi punti evidenziano anzitutto la nostra collaborazione con il terzo settore, in particolare riferimento alla vigente convenzione stipulata tra Difensore civico regionale e CESVOT nella tutela dei soggetti deboli, per l'impegno comune a favore delle fasce svantaggiate della popolazione a partire dalla organizzazione della informazione, formazione e consulenza a favore delle organizzazioni di volontariato in tema diritti umani, verso il promovimento di una cittadinanza attiva e consapevole, e in previsione della realizzazione di accordi e collaborazioni tra la difesa civica e le organizzazioni di volontariato per il sostegno, affiancamento e assistenza alle persone svantaggiate per ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale. In secondo luogo, a proposito degli interventi sanitari e sociali nei confronti dei cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno nel quadro del riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, si evidenzia la previsione dell'inserimento nella tessera STP ("Straniero Temporaneamente Presente" che dà accesso ai servizi sanitari - cure urgenti anche non continuative per malattia e infortunio, medicina preventiva, maternità - e sociali - centri di accoglienza, mense, distribuzione di cibo e vestiario, ecc. - di primo intervento), della indicazione che i cittadini stranieri titolari possono rivolgersi al Difensore civico regionale per la tutela dei diritti connessi al possesso della tessera medesima, e comunque per gli aspetti relativi allo status di persona priva di titolo di soggiorno. In terzo luogo, è stato evidenziato che la Difesa civica è inserita, con gli altri soggetti indicati dalla LR29/2009, art. 6 comma 70, nell'ambito delle reti

territoriali di tutela e contrasto delle discriminazioni. A tale proposito, occorre considerare che nel Piano si dice espressamente che "la specificità dell'azione di tutela e contrasto delle discriminazioni potrà svilupparsi con interventi di mediazione in ambito sociale o anche nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, in grado di determinare una rimozione spontanea dei fenomeni discriminatori e potrà giungere fino allo sviluppo di una azione specifica di tutela comprensiva del possibile ricorso in sede giudiziaria". Ciò posto, è stata inserita nel Piano medesimo la previsione che Il Difensore civico locale ove esistente, e in mancanza il Difensore civico regionale, nella fase di studio e istruttoria delle ipotesi di discriminazione attuate da soggetti pubblici, segnalate o rilevate d'ufficio, potrà svolgere l'attività istruttoria relativa al caso di discriminazione, e indirizzare le parti verso una soluzione conciliativa, volta a rimuovere la discriminazione e la sua causa, evitando la via giurisdizionale. E' stato anche stabilito che qualora tale mediazione non dovesse riuscire o essere ipotizzabile, il Difensore civico, verificata la fondatezza dell'istanza, possa indirizzare verso la soluzione giurisdizionale.

2.3.4 *Emigrazione – Italiani nati all'estero*

Abbiamo trattato con successo un difficile caso segnalato da un cittadino italiano residente in altro Paese UE (dove lavora) e iscritto alla AIRE del Comune di residenza, nato in Brasile, che aveva acquistato la cittadinanza perché a suo tempo (a circa due anni di età) adottato da cittadini italiani, residenti, in tale momento, in altro Comune.

In particolare, l'interessato stava cercando da anni, inutilmente, di poter contrarre matrimonio nel Paese di residenza.

Per le pubblicazioni, avrebbe dovuto ottenere la trascrizione del proprio certificato di nascita brasiliano, trascrizione richiesta dalla municipalità del luogo (nel Paese UE) di residenza. L'interessato possedeva il certificato, ma non in forma idonea ad ottenere la trascrizione medesima, alla quale, purtroppo, per errore, non aveva provveduto a suo tempo il Comune di residenza dei genitori adottivi al momento della adozione. Dopo aver inutilmente chiesto aiuto all'Ambasciata del Brasile nel Paese di residenza, l'interessato si era rivolto al Consolato d'Italia in tale Paese, ma l'organo aveva legittimamente obiettato di non poter provvedere, dato che la traduzione e legalizzazione dei certificati per la trascrizione deve essere eseguita nel Consolato d'Italia nel Paese in cui il certificato è formato, in questo caso il Brasile.

Tuttavia l'interessato non poteva partire per il Brasile, e non sapeva a chi rivolgersi, non conoscendo nessuno in tale Paese, del

quale non ha nemmeno mai saputo la lingua. Dopo aver addirittura ipotizzato di abbandonare il lavoro all'estero per venire a sposarsi in Italia (dove per le pubblicazioni matrimoniali non è chiesta la trascrizione dell'atto di nascita), abbiamo pensato di far attivare all'interessato il procedimento di volontaria giurisdizione per la formazione giudiziale dell'atto medesimo, evidenziando la circostanza della impossibilità di provvedere in base alla normale prassi. E' stato così che, inaspettatamente, trattandosi di un nostro tentativo, il tribunale del mandamento nel quale è compreso il Comune in cui l'interessato è iscritto all'AIRE ha emesso decreto di formazione dell'atto di nascita dell'interessato, ordinandone la trascrizione nei registri di Stato civile del Comune. Producendo nel Pese UE di residenza la relativa certificazione, l'interessato ha potuto ottenere le pubblicazioni, e finalmente contrarre matrimonio.

2.4 Governo del territorio

Nel 2012 sono state avviate 274 procedure di verifica per problematiche inerenti il Governo del territorio: il dato evidenzia un incremento rispetto alle richieste pervenute nel 2011 (255) e a quelle ricevute nel 2010 (249).

In materia urbanistica sono stati avviati 155 procedimenti (56% del totale), in materia di ambiente 71 (26%) e 47 in materia di edilizia residenziale pubblica (17%).

Nel 2012 sono state portate a conclusione – nel settore del Governo del Territorio – 374 pratiche: numero molto elevato a confronto con quello degli anni precedenti (nel 2011 erano state 238). Di queste, 205 sono relative all'urbanistica (55%), 112 all'ambiente (30%), 53 all'edilizia residenziale pubblica (14%) e 4 agli appalti pubblici (circa 1%).

Se invece si considera il dato relativo alle pratiche aperte nel 2012 e concluse nello stesso anno, in totale sono state chiuse 228 procedure (su 274 avviate). Tra queste, in materia di ambiente 56 (24%), in urbanistica 129 (56%) e in edilizia residenziale pubblica 42 (18%). Il tempo medio di istruttoria è stato pari a circa 90 giorni (nel 2010 era 103 giorni e nel 2011 era 97 giorni).

Per quanto riguarda gli esiti delle procedure concluse nel 2012 (374 pratiche), la questione proposta al Difensore civico risulta essere stata totalmente o parzialmente risolta in 297 casi e le richieste del cittadino soddisfatte (in tutto o in parte) in 274 casi.

Se si considerano gli esiti delle procedure avviate nel 2012 e concluse nel corso dello stesso anno (si fa quindi riferimento ad un totale di 228 pratiche), risulta una soluzione totale o parziale del

problema in 188 casi e la soddisfazione (in tutto o in parte) delle aspettative del cittadino in 174 casi.

Per quanto concerne infine le modalità di raccolta delle domande di assistenza, si registrano i seguenti dati: lettera o fax (101), posta elettronica (138), appuntamento presso la sede dell'Ufficio (96), trasmessa da altro Ufficio di difesa civica (23), telefono (9), aperta d'ufficio per notizia appresa dalla stampa o perché rappresentante una problematica di carattere generale emergente da un caso particolare esaminato (1).

2.4.1 Urbanistica

Il dato relativo alle richieste in materia urbanistica si mantiene ancora una volta in linea di sostanziale continuità con i numeri rilevati negli anni precedenti: nel 2012 sono stati attivati 155 procedimenti a fronte dei 152 del 2011 (e del 2010). La linea di tendenza – nel medio periodo – conferma quindi una crescita delle istanze ricevute, seppure non particolarmente incisiva.

Il maggior numero di richieste riguarda la viabilità, intesa non soltanto come sistemazione delle strade pubbliche e organizzazione del traffico e della sosta ma anche come gestione delle strade vicinali e dei relativi consorzi. In totale sono state avviate 35 procedure, per un valore pari a oltre il 22% del totale del settore. Risultano di nuovo in aumento le richieste di assistenza aventi ad oggetto l'esame delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi (permesso di costruire e scia): nel 2012 sono state aperte 20 pratiche (pari al 13% del settore) a fronte dei 14 interventi registrati nel 2011.

Sempre numerose le istanze inerenti questioni di vigilanza urbanistico edilizia (18, pari al 12% del totale) e quelle relative procedure di sanatoria e condono (13 con percentuale dell'8%).

Diciassette procedimenti hanno avuto ad oggetto la gestione delle aree urbane e dei parcheggi (11% del totale) e 13 (8,5%) quesiti sono stati relativi alla pianificazione urbanistica. Anche in questo caso si registra un aumento rispetto ai valori dell'anno precedente. E ancora una volta – trattandosi di questioni che coinvolgono anche, se non soprattutto, valutazioni di carattere politico di competenza dell'Ente titolare del potere – l'istruttoria è stata focalizzata sulla verifica del rispetto delle norme sulla partecipazione poste a garanzia dei diritti di tutti i potenziali interessati.

In materia di catasto, demanio e patrimonio sono state presentate 9 istanze (circa il 6% del totale), 4 richieste sono state proposte in merito a problemi inerenti l'attività estrattiva e in generale la difesa del suolo e 2 per la verifica dei tempi di esecuzione di ordinanze di demolizione.